



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO
Servizio Attività Tecniche**

ORDINANZA N. 01 DEL 17/09/2015

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito veicolare dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 7.30-8.30 e 13.30-14.30, in vico Acitillo nel tratto compreso tra il civ. 56 ed il civ. 49/G (confluenza con via Adriano Tilgher).

I L D I R I G E N T E

Premesso che

- in vico Acitillo all'altezza del civ. 90 è ubicato l'istituto scolastico "Belvedere", che ospita più di 700 allievi;
- è stata più volte segnalata da parte degli utenti della scuola la difficoltà nel percorrere il tratto di strada antistante l'istituto nell'orario di ingresso e di uscita a causa dell'intenso traffico veicolare;

Preso atto che nel sopralluogo del 04.09.2015, a cui hanno preso parte rappresentanti della Municipalità 5, della Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella e del SAT Municipalità 5, per i motivi richiamati in premessa, si è concordato di istituire il divieto di transito veicolare dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 7.30-8.30 e 13.30-14.30, in vico Acitillo nel tratto a senso unico di marcia compreso tra il civ. 56 ed il civ. 49/G (confluenza con via Adriano Tilgher);

Vista la disposizione del Vice-Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. n. PG/2014/0291749 del 09/04/2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.;

Visti il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

ISTITUIRE il divieto di transito veicolare in vico Acitillo nel tratto a senso unico di marcia compreso tra il civ. 56 ed il civ. 49/G (confluenza con via Adriano Tilgher), dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 7.30-8.30 e 13.30-14.30.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dalla installazione della relativa segnaletica.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.